



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia di L'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Prot. n° 10150
Risposta a nota n°
In data

IL SINDACO
ORDINANZA PROT. N° 10150 DEL 17 SET 2021

Oggetto: ordinanza indifferibile ed urgente - fabbricato distinto in catasto al foglio 68 n° 406 in Pellescritta di Montereale.

Premesso:

che con nota acquisita al protocollo generale del comune in data 6 settembre 2021 al n° 9736, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila ha riferito che in data 3 settembre u.s. personale dipendente è intervenuto nella frazione Pellescritta in via Fano per un segnalato dissesto ed ha "provveduto alla rimozione di tegole pericolanti transennando l'area sottostante da possibili ricadute a tutela di persone e cose.....";

Tenuto conto che il suddetto Comando ha ritenuto necessario prescrivere, temporaneamente, le seguenti misure:

- *L'intransitabilità con transenna mento di adeguata area circostante a tutela di persone e cose;*
- *Ogni ulteriore iniziativa che il caso richiede a tutela della pubblica e privata incolumità; L'Autorità comunale in indirizzo è invitata a voler intraprendere tutti i provvedimenti contingibili e urgenti di competenza ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, anche ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 della legge n° 125 del 24 luglio 2008, al fine di ripristinare in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste.*

Visto l'art. 677 del C.P. - Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina - che recita testualmente:

Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929 [disp. att. c.p. 19-bis] (1). La stessa sanzione si applica a chi, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione (2). Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda non inferiore a euro 309 (3).



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia di L'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

Attesa la situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità rappresentata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Accertato che il tratto di strada adiacente il fabbricato risulta essere comunale;

Visto la visura per immobile n° T9435, effettuata in data 08/09/2021, da cui risulta che il fabbricato distinto in catasto al foglio 68, n° 406, è di proprietà del sig. Di Paolo Orlando, nato a Montereale il 23/03/1946;

Appurato che:

- il fabbricato distinto in catasto al foglio 68, n° 406, è di proprietà della sig.ra Sebastiani Luigina, nata a Montereale il 01/01/1958 e residente a Roma in via Ulassai, n° 70;

Rilevata la necessità, per quanto sopra esposto, di eliminare immediatamente i pericoli in premessa evidenziati;

Ritenuta necessaria l'adozione di un provvedimento atto a tutelare la pubblica e privata incolumità;

Visto il D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000 artt. 50 e 54 e ss. mm. ii.;

Visti gli artt. 2051 e 2053 del Codice Civile;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 21 bis, della L. n° 241/1990 e ss. mm. ii., i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, aventi carattere cautelare ed urgente, sono immediatamente efficaci;

Dato atto che la presente diffida corrisponde a comunicazione di Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n° 241/1990 e ss. mm. ii. e che l'Ufficio competente, presso il quale potrà prendere visione degli atti, è l'Area Servizi e Manutenzioni del Comune di Montereale, sede provvisoria in via dei Condotti snc, Montereale;

ORDINA

per le motivazioni esposte, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, in linea a quanto riferito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila con la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 6 settembre 2021 al n° 9736, ai sigg.:

- Sebastiani Luigina, nata a Montereale il 01/01/1958 e residente a Roma in via Ulassai, n° 70, quale proprietaria del fabbricato distinto in catasto al foglio 68, n° 406,;



COMUNE DI MONTEREALE

C.A.P. 67015 Provincia di L'Aquila
Telefono 0862 901217 - 901263 fax 902393

di provvedere alla eliminazione del pericolo segnalato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, e quindi alla messa in sicurezza dell'immobile ubicato nella frazione Pellescritta, via Fano, distinto in catasto al foglio 68, n° 406, entro l'improrogabile termine di **30 giorni**, dalla data di notifica della presente ordinanza.

Tutti i lavori di messa in sicurezza dell'edificio dovranno essere eseguiti, sotto la direzione di un tecnico abilitato con il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità e, comunque, nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia ivi compreso il D.lgs. n° 81/2008 e ss. mm. ii..

A conclusione dei lavori il proprietario dell'immobile, dovrà inviare allo scrivente Ufficio apposita certificazione redatta da tecnico abilitato all'esercizio della professione, attestante l'eliminazione di ogni pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Avverte

Che trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'Amministrazione comunale provvederà direttamente con successiva rivalsa delle spese segnalando tale omissione alla Competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 677 del C.P.P..

Dispone

Che copia della presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune;
- notificata alla sig.ra Sebastiani Luigina, nata a Montereale il 01/01/1958 e residente a Roma in via Ulassai, n° 70, a mezzo raccomandata uno;
- trasmessa alla Prefettura di L'Aquila, al Comando della P.L., al Comando Stazione Carabinieri di Montereale, al Responsabile dell'Area LL.PP. ed Urbanistica e Responsabile dell'Area Servizi e Manutenzioni, ognuno per quanto di competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Abruzzo ovvero, in via alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Dalla Residenza Municipale, li

Il minutante
(geom. Italo Durastante)

17 SET 2021



Il Sindaco
(Massimiliano GIORGI)

Il Responsabile dell'Area
Servizi e Manutenzioni
(geom. Carlo Bolino)